



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA  
- PRIMA SEZIONE CIVILE -  
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO  
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. xxxxx xxxx, all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 31 maggio 2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. xxxx/2022 RG Lav. promossa da:  
**xxxxx xxxxxx - CF. xxxxxxxxxxxxxxxxx,**

*rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vicenza Contrada dei Torretti n. 12,*

*ricorrente*

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588)**

*rappresentata e difesa dalla Dott.sa xxxxxxxx xxxxxxxx come da delega depositata agli atti elettivamente domiciliata presso l'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n.2-Vicenza,*

*resistente*

**conclusioni :** *come precisate nel corso dell'udienza in data 21/6/2022.*

**Oggetto :** *altre ipotesi.*

**motivazione**

Il ricorrente xxxxx xxxx è docente abilitato per la classe di concorso A34 (Scienze e tecnologie chimiche) ed è oggi, dall'1.9.2020, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione ed in servizio presso l'Istituto xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx di Thiene (VI).

Il ricorrente, già prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ha prestato servizio alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto riassuntivo – invero mancante del periodo di lavoro inerente l'anno scolastico 2006/2007 – riportato a pagina 2 e 3 del ricorso introduttivo.



Rileva il ricorrente essergli stato dal convenuto Ministero attribuito il trattamento economico riservato ai dipendenti assunti per la prima volta, senza quindi considerazione alcuna dei pregressi anni di servizio; ciò ancorchè sia sempre stato assegnato a mansioni identiche a quelle attribuite al personale di ruolo.

Al ricorrente, come lo stesso rileva, è quindi stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, secondo cui al personale non di ruolo spetta sempre e comunque, all'atto di ogni nuova assunzione, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.

Identico errore sarebbe stato commesso ad avviso del ricorrente anche all'atto dell'assunzione definitiva e, quindi, anche in sede di emissione di decreto di ricostruzione della carriera prot. 773 del 18/02/2021 [del Dirigente Scolastico dell'Istituto xxxxx xxxxxx xxxxx. xxxxx] e sua assegnazione alla corretta fascia stipendiale tenuto anche conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, C.C.N.L. 4/8/2011.

Il ricorrente, che in buona sostanza afferma violata da parte della normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/cee, agisce quindi per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, con conseguente valutazione, previa disapplicazione della regolamentazione interna incompatibile con la suddetta clausola, del servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica e dunque ai fini della corresponsione degli scaglioni stipendiali.

\*

Si è costituito il convenuto Ministero preliminarmente eccependo la prescrizione quinquennale ed inoltre negando la fondatezza delle pretese del ricorrente con riferimento alla tematica dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, C.C.N.L. 4/8/2011, segnalando essere l'a.s. 2009/2010 terminato il giorno 9/6 e non il 16/6 ed infine segnalando la necessità di applicazione del



disposto blocco stipendiale di cui all'art. 1 lett. B), D.P.R. 122/2013, che attiene alla sola annualità 2013.

\*

Occorre innanzi tutto premettere come il ricorrente sia stato oggi assunto in ruolo e sia quindi dipendente a tempo indeterminato del Ministero convenuto a decorrere dalla data del 1/9/2020 (confermato in ruolo, dopo periodo di prova, dall'1/9/2021).

Il ricorrente, sin dall'anno 2006, è stato in più occasioni assunto con contratto a termine da parte del convenuto Ministero ed allo stesso non è stata riconosciuta la medesima progressione di carriera ed i medesimi diritti, anche di carattere retributivo, riconosciuti ai colleghi in ruolo. Al ricorrente infatti, ed il dato è assolutamente pacifico, è sempre stato attribuito, ad ogni nuova assunzione, senza quindi tenere conto delle pregresse esperienze di lavoro (evidentemente identiche a quelle effettuate dai colleghi in ruolo), la retribuzione di spettanza – come da CCNL - in sede di prima assunzione.

Parimenti pacifico tra le parti è che il ricorrente abbia operato per parte convenuta, a mezzo contratti a termine, nei periodi sopra (in tabella) menzionati.

La condotta datoriale, pur coerente con dati normativi ovvero negoziali/collettivi (art. 526, DLgs. 297/1994 ovvero art. 47, CCNL 4/8/1995), deve essere considerata, come già in molteplici occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito non solo di questo Tribunale, contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/cee. Su tale aspetto, alla luce della copiosa giurisprudenza ovviamente nota alle parti oltre che all'eventuale giudice d'appello, è inutile dilungarsi.

Tale condotta discriminatoria, posto che non emerge – come affermato anche di recente sempre dalla giurisprudenza anche del Supremo collegio (cass. civ. 31150/2019 con riferimento al personale docente e cass. civ. 31149/2019 con riferimento al personale ATA) – che i dipendenti assunti con contratto a termine abbiano svolto mansioni e compiti sostanzialmente differenti da quelli assegnati ai dipendenti di ruolo, trova “sanzione”, dovendo necessariamente essere eliminata la fonte di discriminazione, nell'applicazione ai lavoratori a termine



delle medesime regole che disciplinano la progressione di carriera dei dipendenti a tempo indeterminato.

Ciò detto, dovendo gli insegnanti precari trovarsi nella medesima condizione degli insegnanti di ruolo e, al contempo, essendo parimenti vietata una discriminazione al contrario (a svantaggio del dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato), non potendo gli insegnanti precari godere di benefici che agli insegnanti di ruolo non sono riconosciuti, agli insegnanti precari dovrà essere attribuita la medesima facoltà di scelta che, in base a quanto stabilito da cass. civ. 31150/2019, è attribuita agli insegnanti che, già precari, siano divenuti poi di ruolo e, quindi, la possibilità di optare – soluzione questa evidentemente di compromesso ed invero pregiudicante l'insegnante che mai ha operato come precario e, tuttavia magari tale da “ricompensare” il supplente per il disagio della modalità di chiamata in servizio – tra il regime di ricostruzione della carriera, anche a fini economici, di cui agli artt. 485 e 489, DLgs. 297/1994, ovvero quello che, al fine della determinazione dell'anzianità di servizio, presuppone l'effettuazione di somma algebrica (che sia di poche ore alla settimana ovvero, esemplificando con riferimento agli insegnanti della scuola secondaria, delle “canoniche” 18 ore) di ogni giorno di servizio. In altri termini, all'insegnante non di ruolo e che tale ancora sia all'atto della proposizione della domanda ovvero a quello che, poi divenuto di ruolo, chieda l'eliminazione della situazione di discriminazione con condanna (eventuale) del datore di lavoro al pagamento degli arretrati retributivi, deve essere concessa la medesima facoltà di scelta che è concessa all'insegnante che, divenuto di ruolo, domandi ai sensi dell'art. 485, DLgs. 297/1994, la ricostruzione della propria carriera. Qui dovendosi necessariamente fare i conti con quanto di recente affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza *Motter*), così come “interpretata” dalla Corte di Cassazione, a mente della quale il regime introdotto dagli artt. 485 e seguenti, DLgs. 297/1994, non è di per sé discriminatorio non potendosi tuttavia fondare il differente trattamento, che la detta normativa nella sostanza riserva ai supplenti, sul solo fatto che gli stessi non risultano firmatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato bensì, solo, a tempo determinato. Affermazione questa della Corte di Giustizia che ha in definitiva condotto la Corte di Cassazione a ritenere il regime legale di cui al DLgs. 297/1994 compatibile con l'Ordinamento nella



misura in cui lo stesso sia scelto, in quanto di maggior favore, dal lavoratore non più precario all'atto della ricostruzione della sua carriera.

Dovendosi qui precisare come la detta scelta, una volta effettuata, vincoli il richiedente per sempre nei propri rapporti con il datore di lavoro Ministero dell'istruzione; ciò in ragione del fatto che deve essere inibita, come peraltro non ha mancato di segnalare il Supremo Collegio (cass. civ. 31150/2019), ciò evidentemente sempre al fine di evitare discriminazione di senso opposto in danno dell'insegnante di ruolo e, soprattutto, di colui che ha operato solo con qualifica di dipendente a tempo indeterminato, la possibilità di cumulare i benefici di cui all'art. 489, DLgs. 297/1994 (che equipara ad anno intero il servizio, anche per poche ore settimanali, non inferiore a 180 giorni) con quelli derivanti dal computo del servizio effettivamente (giorno per giorno, come accade per il personale ATA) effettivamente reso. E pertanto il lavoratore potrà scegliere ai fini della ricostruzione della carriera ovvero, in altri termini, di determinazione dell'anzianità di servizio e le conseguenti/eventuali differenze retributive:

- A) Sistema di calcolo di cui agli artt. 485 e seguenti, DLgs. 297/1994: sistema che, se da un lato importa ridotta valutazione degli anni di servizio effettivamente prestati, posto che *<<Al personale docente [...] il servizio prestato [...] in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo>>*, oltre che la valutazione (come anno intero), visto il combinato disposto degli artt. 485, 489, DLgs. 297/1994 e 11, co. 14, Legge 124/1999, dei periodi (ricompresi tra inizio e fine di ogni anno scolastico) di 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, dall'altro attribuisce il vantaggio (di cui non beneficia l'insegnante di ruolo) di considerare come anno intero di servizio quello prestato solo per poche ore settimanali e per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- A) Sistema di calcolo della somma algebrica di ogni singolo giorno di servizio: sistema congeniato in modo tale per cui, come per gli insegnanti di ruolo,



ovvero come per il personale ATA (ai sensi dell'art. 570, DLgs. 297/1994), al raggiungimento del 365° giorno di lavoro nell'arco di più anni scolastici (e ciò sempre indipendentemente dall'orario settimanale effettuato) potrà dirsi completato un anno di lavoro/in servizio. Sistema questo che, non applicandosi qui gli artt. 485 e seguenti, DLgs. 297/1994, non contempla le decurtazioni sopra evidenziate (e che, in ogni caso, attribuisce un privilegio, rispetto al dipendente di ruolo che è comunque vincolato al rispetto di un orario settimanale minimo, al lavoratore precario).

Posto quanto sopra, deve essere detto come la domanda avanzata dal lavoratore precario e che tale sia rimasto - ovvero la domanda avanzata dal lavoratore in precedenza precario e che sia entrato in ruolo - diretta al riconoscimento, per i più svariati fini, del servizio pregresso, sia identica, con la stessa confondendosi, alla domanda, producendo nella sostanza i medesimi effetti, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera dal lavoratore avanzata una volta che sia entrato in ruolo.

Posto quanto sopra e con ciò affrontando le richieste avanzate dal ricorrente occorre qui evidenziare come il xxxxx, che è unico a poter effettuare la suddetta scelta (certo non potendo il giudice alla parte sostituirsi né, tantomeno, in datore di lavoro, che nel caso di specie ha ipotizzato essere più conveniente il calcolo della somma algebrica delle giornate di lavoro), abbia optato per il regime sopra chiamato di calcolo della somma algebrica; ciò a fronte dell'altro criterio evidentemente dal MIUR applicato in sede di emissione del decreto di ricostruzione carriera qui "impugnato".

Orbene, è assodato, alla luce delle difese assunte dalla parte convenuta (e del conteggio dalla stessa evidentemente effettuato), come il suddetto conteggio, come detto compiuto in applicazione del criterio c.d. legale/virtuale (metodologia di calcolo di cui agli artt. 485 e seguenti del DLgs. 297/1994), sia stato effettuato dal convenuto Ministero, all'atto della allegata ricostruzione di carriera, senza tenere conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, CCNL 4/8/2011.

Appare inoltre evidente come la richiesta avanzata dalla ricorrente, il che ben emerge dal conteggio dallo stesso proposto, non tenga conto del blocco stipendiale di cui all'art. 1 lett. B), D.P.R. 122/2013, che attiene alla sola annualità 2013.



Quelle due sopra essendo le tematiche di frizione, nel presente procedimento dalle parti esplicitate, tra le parti oggi in causa; non si pone nel presente giudizio alcuna questione inerente la valutazione del servizio prestato in data anteriore al 10/7/2001 (termine ultimo assegnato agli Stati membri UE per recepire la direttiva 1999/70/UE)

Muovendo dal primo aspetto sopra evidenziato, deve essere detto come la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, CCNL 4/8/2011, introdotto all'atto della soppressione della fascia stipendiale 2-8 anni, stabilisca che <<co 2. *Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni"*>> e che <<co. 3. *Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni"*>>. Tale accordo prevede che il dipendente già inserito alla data dell'1/9/2010 nella fascia stipendiale 3-8 anni nella stessa rimanga nella sostanza collocato nonostante la soppressione della detta fascia (sostituito dalla fascia 0-8 anni); stabilisce inoltre che il dipendente che sia tale in quanto inserito alla data dell'1/9/2010 nella fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, una volta uscito dalla (ex) fascia stipendiale 0-2 anni, la retribuzione propria della (ex) fascia stipendiale 3-8 anni nonostante la sua soppressione.

Orbene è dato pacifico, più volte affermato dal Tribunale di Vicenza e, di recente, anche dal Supremo Collegio (cass. civ. 2924/2020), come la summenzionata clausola negoziale, alla luce di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/cee, deve essere applicata a coloro che, dipendenti del convenuto Ministero a tempo determinato, abbiano svolto almeno un giorno di servizio anteriormente all'1/9/2010.

Quanto, poi, alla questione posta dal Ministero convenuto con riferimento al blocco di cui all'art. 1 *lett. b)*, D.P.R. 122/2013, blocco che attiene alla sola annualità 2013, deve essere evidenziato come tale blocco, in buona sostanza,



ritardi il passaggio allo scaglione successivo di un anno. In base a tale norma a mente della quale per il personale docente l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, quindi, non dovranno essere valutati al fine della ricostruzione della carriera (ovvero della determinazione dell'anzianità di servizio) le giornate lavorate nel corso dell'anno 2013. Regola questa che, tuttavia, è irrilevante rispetto alle determinazioni monetarie oggetto del presente giudizio posto che l'annualità 2013 si pone, come in appresso verrà chiarito, in data anteriore a quella di passaggio della ricorrente allo scaglione 3-8 anni. Norma quella qui in commento che, di contro, avrà rilevanza nella determinazione dello scaglione 9-14 anni.

Posto quanto sopra, deve essere affermato il diritto del ricorrente, alla luce dei criteri sopra esplicitati ed entro il perimetro dei medesimi e tenuto conto dell'opzione dal xxxxx esercitata, al riconoscimento, nei limiti di quanto consentito dall'art. 1, lett. b), D.P.R. 122/2013, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR, e quindi alla medesima progressione economica riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente, assunto a tempo indeterminato e con pari qualifica.

Ciò detto, posto che è incontestato che parte convenuta abbia, all'atto della ricostruzione della carriera del ricorrente, effettuato un conteggio non coerente con i principi sopra evidenziati, le parti sono state invitate ad elaborare conteggio congiunto, in applicazione dei criteri sopra descritti (così come già indicati a verbale del 17/5/2022) ed inoltre tenuto conto della prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 31/3/2016; conteggio che dimostra come il ricorrente sia transitato nello scaglione 3-8 anni (dopo n. 1081 giorni lavorati) in data 20/6/2012 ed in fascia 9-14 (dopo n. 3241 giorni lavorati) in data 24/4/2020. Conteggio che inoltre da atto della sussistenza di un credito in favore del ricorrente pari ad €. 7.181,77 per differenze retributive maturate nel corso degli anni di precariato e, poi, una volta immesso in ruolo, fino alla data del 31/8/2021.

Il tutto, come detto, come da conteggio in appresso riportato:







Quanto alle spese di lite le stesse possono essere poste a carico della parte soccombente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto della serialità del presente giudizio.

**pqm**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

accerta e dichiara il diritto del ricorrente xxxxx xxxx al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto e quindi alla medesima progressione economica riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente, assunto a tempo indeterminato e con pari qualifica, **conseguentemente,**

**annulla il decreto** del Dirigente Scolastico dell'Istituto xxxxxxxxxxx di **ricostruzione carriera** prot. 773 del 18/2/2021 inerente il ricorrente xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

condanna il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a pagare in favore del ricorrente xxxxxx xxxxxx la somma di €. 7.181,77, oltre, sulle somme nette dovute, alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;

condanna il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a rifondere in favore del ricorrente xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con distrazione in favore del difensore, le spese di giudizio dalla stessa sostenute a tale titolo liquidando la compressiva somma di €. 1600,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).

Vicenza, in data 21/6/2022.

Il giudice  
dott. xxxxx xxxxx

